

# Si allunga la lista degli sconti fiscali

DANIELE CIRIOLI

**I**l Legislatore Fiscale non è mai a riposo e periodicamente sforna novità alle quali, poi, occorre adeguarsi immediatamente. Il più delle volte si tratta di nuovi balzelli; talvolta accade anche il contrario: il riconoscimento di nuovi sconti fiscali. L'anno appena trascorso non fa eccezioni e conta una serie di novità che proviamo a riassumere. Una precisazione vale la pena ricordare: tutte le spese e gli altri oneri, deducibili o detraibili, devono essere stati sostenuti nel corso dell'anno 2018 per poter determinare un risparmio di tasse nella prossima dichiarazione dei redditi. Le principali novità contenute nel modello 730/2019 sono le seguenti:

**Deduzione erogazioni liberali a favore delle Onlus, Ov e Aps:** il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

**Detrazione per erogazioni liberali a favore delle Onlus, Aps:** è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

**Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso:** è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

**Sistemazione a verde:** è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

**Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico:** sono state introdotte nuovi tipi di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.

**Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento:** è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

**Canoni concordati, cedolare al 10%.** Vale la pena evidenziare, ancora, che la legge di bilancio del 2018 ha prorogato per un altro biennio (il 2018-2019) l'applicazione del regime della cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato. La misura agevolativa era stata inizialmente fissata per il solo quadriennio 2014-2017, con ritorno all'ordinario 15% a partire dal 1° gennaio 2018 (ricordiamo che, per i contratti a canone libero, l'imposta sostitutiva è dovuta invece nella misura del 21%). Grazie alla proroga, dunque, anche per l'anno d'imposta 2018 in caso di opzione per l'imposizione sostitutiva (alternativa a quella con le ordinarie aliquote Irpef), si deve pagare il 10% dei canoni pattuiti. La di-

sciplina di favore riguarda i contratti a canone concordato, sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad unità abitative situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (vale a dire Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Cipe.

**Detrazione per il trasporto pubblico.** Tra

le ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento è possibile detrarre anche le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro, una misura che è stata in vigore già negli anni 2008-2009. La misura, evidentemente, ha lo scopo di incoraggiare il ricorso ai mezzi pubblici per ridurre il traffico, soprattutto nelle grandi città, e conseguire vantaggi anche dal punto di vista della salvaguardia ambientale. In particolare, lo sconto fiscale, da calcolare su un importo massimo annuo di 250 euro e spettante - comunque entro quel limite complessivo - anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta per i familiari a carico, è riconosciuto per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Deve trattarsi di titoli di trasporto che consentono di fare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Viceversa, non sono agevolabili le spese per l'acquisto di singoli titoli di viaggio, quelli con durata oraria, anche se superiore alla giornaliera, né le carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori a quelli di trasporto, come, ad esempio, le carte turistiche. Dal momento che l'importo massimo su cui calcolarla è 250 euro, il beneficio spettante non potrà essere superiore a 47,50 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Da sapere

### Deduzione oppure detrazione?

Il sistema fiscale distingue tra spese "detraibili" e spese "deducibili". Si tratta di due criteri di determinazione di un risparmio d'imposta, ma mentre il primo è fisso il secondo dipende dal reddito. Spieghiamoci meglio.

La detrazione (spetta, per esempio, sulle spese per motivi di salute, per l'istruzione, ecc.) è un risparmio di tasse la cui misura è prefissata dalla legge. Varia a seconda del tipo di spesa (19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, per esempio) e, una volta calcolata, va a ridurre direttamente l'Irpef (le tasse) da pagare.

La deduzione invece (per esempio contributi previdenziali ed erogazioni liberali a favore degli enti non profit) riducono il reddito su cui viene calcolata l'imposta (l'Irpef) da versare. Quindi, lo sconto dipende dall'aliquota di tassazione che il contribuente subisce (più alto è il reddito e più alto è lo sconto).

*L'agevolazione del 19% per il trasporto pubblico e i sussidi tecnici e informatici per figli con diagnosi di disturbo dell'apprendimento*

Gli speciali di 

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

# A luglio i rimborsi o le trattenute per i dipendenti

**E**cco le scadenze fondamentali da tenere presenti per la dichiarazione dei redditi.

**Luglio.** Si parte a luglio con i lavoratori dipendenti. Sulla retribuzione di questo mese, infatti, il datore di lavoro effettua i rimborsi relativi a Irpef e cedolare secca ovvero trattiene le somme o la prima rata (se è stata chiesta la dilazione di pagamento), dovute a titolo di saldo e acconto relativi a Irpef, cedolare secca, addizionali regionale e comunale all'Irpef, eventuale acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Se la retribuzione erogata in un mese è insufficiente a contenere il pagamento, la parte residua, maggiorata d'interesse, è trattenuta nei mesi successivi. Attenzione; il rimborso del credito o il versamento delle tasse tramite trattenuta non è eseguito, per ogni singola imposta e addizionale, qualora l'importo sia fino a 12 euro.

**Agosto/Settembre.** Ad agosto o settembre è il momento dei pensionati. Sulla rata di pensione erogata in questi mesi, infatti, l'ente pensionistico effettua i rimborsi relativi a Irpef e cedolare secca o trattiene le somme o le rate (se è stata chiesta la dilazione), dovute a titolo di saldo e acconto relativi a Irpef, cedolare secca, addizionali regionale e comunale all'Irpef, nonché a titolo di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Se la pensione erogata in un mese è insufficiente a contenere il pagamento, la parte residua, maggiorata d'interesse, è

trattenuta nei mesi successivi.

**Novembre.** A novembre c'è l'appuntamento con la trattenuta delle tasse dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto (Irpef e cedolare secca) e riguarda tutti i contribuenti, lavoratori e pensionati. Attenzione; se il contribuente vuole che la trattenuta sia operata in misura minore rispetto a quanto è risultato in dichiarazione dei redditi oppure che non sia proprio effettuata (perché ad esempio ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che non risulteranno imposte da versare nell'anno successivo), deve comunicarlo per iscritto al proprio datore di lavoro entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene di dover pagare.

**Il 730 dei "disoccupati".** Nel caso di presentazione del 730 precompilato o ordinario in assenza di sostituto d'imposta, cioè di un datore di lavoro (caso esemplare è quello dei disoccupati), le operazioni di rimborso o pagamento di tasse (trattenute) non possono essere effettuate in busta paga o sulla pensione (non ci sono!), ma seguono regole diverse. Vediamo.


Se dalla dichiarazione presentata tramite Caf, Patronato o Professionista abilitato è emerso un debito, cioè delle tasse da pagare, il versamento può essere effettuato direttamente dal Caf, Patronato o Professionista mediante trasmissione del modello F24 di pagamento in via telematica all'Agenzia delle entrate; in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza

del termine di pagamento, il modello F24 compilato è consegnato al contribuente, il quale provvede autonomamente al pagamento presso un qualsiasi sportello di banche, uffici postali o agenti della riscossione o, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle entrate o dei sistemi bancari e postali.

Se è stato presentato il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate, nella sezione del sito internet dedicata il contribuente può eseguire il pagamento online oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le consuete modalità presso gli sportelli bancari o postali. Se dal 730 precompilato presentato direttamente all'Agenzia delle entrate emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il contribuente abbia fornito all'agenzia delle entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso è accreditato su quel conto. In caso contrario, se non sono note all'Agenzia le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti; per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso è eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*Ad agosto o settembre è l'ora dei pensionati: l'Inps effettua il "pagamento" per Irpef e cedolare secca*

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

## Per i familiari a carico spetta la detrazione Ma cala col reddito

**F**igli e coniuge scontano le tasse se indicati nel prospetto "Familiari a carico". Prospetto che va compilato da chi, nell'anno 2018, ha avuto persone (coniuge, figli, ma anche altri familiari) fiscalmente a carico, circostanza questa che consente di fruire di alcune detrazioni dall'imposta lorda. Per essere considerato fiscalmente a carico, il soggetto deve possedere un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo di eventuali oneri deducibili. Attenzione; la verifica è annuale e vale per tutto l'anno. Quindi, superato il tetto, la detrazione non spetta nemmeno parzialmente (cioè per i mesi durante i quali il tetto non risulta superato).

La detrazione per il coniuge e i figli spetta anche se non sono conviventi con il contribuente o se risiedono all'estero. Invece, gli altri familiari (genitori, nonni, fratelli, sorelle, discendenti dei figli, suoceri, nuore, generi) devono necessariamente essere conviventi o, in alternativa, percepire dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Un caso limite può essere quello in cui entrambi i coniugi possono considerarsi, in teoria, l'uno a carico dell'altro (cioè, hanno entrambi redditi sotto il limite di 2.840,51 euro). Ebbene, in tal caso, la detrazione spetta a uno solo di essi.

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro.

Tutte le detrazioni sono teoriche, in quanto quella effettivamente spettante diminuisce con l'aumentare del reddito.

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro, sostituita da: 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a: 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico. La detrazione per i figli a carico va ripartita tra

i genitori al 50% ovvero, se c'è accordo, può essere attribuita per intero a quello che possiede il reddito più alto. Nell'ipotesi in cui uno dei coniugi è a carico dell'altro, la detrazione per i figli spetta a quest'ultimo per l'intero importo. Nei casi di separazione o scioglimento del matrimonio, la detrazione va al genitore affidatario, salvo accordo per la ripartizione al 50% o per l'attribuzione dell'intero importo al genitore con reddito più alto. Se l'affidamento è congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita (50% per ciascuno) salvo accordo per attribuirlo a chi ha il reddito maggiore.

La detrazione base per gli altri familiari è di 750 euro. Per calcolare l'importo effettivamente spettante, occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo, e 80.000. La detrazione va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Figli

#### Uno «sconto» aggiuntivo per le famiglie numerose

L'importo della detrazione varia in funzione del reddito complessivo posseduto. Sono previsti importi di base (teorici), il cui ammontare diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro (coniuge e altri familiari) o a 95.000 (figli). La detrazione base per il coniuge a carico è di 800 euro. Solo per i contribuenti con reddito compreso tra 15.001 e 40.000 euro, l'importo è fisso (690 euro); all'interno della fascia tra 29.001 e 35.200 euro c'è un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro. Uno sconto aggiuntivo di 1.200 euro, riconosciuto solamente se già si fruisce delle detrazioni ordinarie per figli a carico, è riconosciuto quando i figli sono più di quattro. Lo sconto non va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento; pertanto, anche se la condizione si realizza solo per una parte dell'anno (ad esempio, nascita del quarto figlio il 31 dicembre), la detrazione spetta comunque per intero (1.200 euro). Essa va suddivisa al 50% tra i genitori, ma se uno dei coniugi è a carico dell'altro, spetta interamente a chi sopporta il carico. Quando il quarto figlio è tale solo per uno dei genitori, la detrazione spetta per l'intero ammontare all'unico genitore che ha quattro figli, pur se il coniuge non è a suo carico.

## L'AGENDA DELLE SCADENZE

<b>Dal 15 aprile</b>	È possibile accedere al «730 Precompilato»
<b>2 maggio</b>	È possibile accettare, modificare, inviare il «730 Precompilato» all'Agenzia delle entrate direttamente tramite internet
<b>7 luglio (festivo, slitta all'8 luglio)</b>	Ultimo giorno utile per presentare il «730 Precompilato» al proprio datore di lavoro. Ultimo giorno utile per presentare il «730 Ordinario» al proprio datore di lavoro
<b>23 luglio</b>	Ultimo giorno utile per presentare il «730 Precompilato» all'Agenzia delle entrate direttamente tramite internet oppure a Caf, Patronati o Professionisti abilitati. Ultimo giorno utile per presentare il «730 Ordinario» a Caf, Patronati o Professionisti abilitati
<b>A partire dal mese di luglio (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)</b>	Si riceve la retribuzione/pensione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute/da avere. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e di eventuali acconti, la trattenuta riguarda la prima rata; le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse in misura dello 0,33% mensile, sono trattenute dalle retribuzioni/pensioni nei mesi seguenti. Se la retribuzione/pensione non basta per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse in misura dello 0,4% mensile, è trattenuta dalle retribuzioni/pensioni dei mesi successivi
<b>30 settembre</b>	Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il II o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore
<b>25 ottobre</b>	Ultimo giorno utile per presentare un modello 730 integrativo, nei casi in cui (e solo in questi casi) l'integrazione comporti un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata. La presentazione può essere fatta solo tramite Caf, Patronati o Professionisti abilitati
<b>A novembre</b>	Si riceve la retribuzione/pensione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per Irpef. Se la retribuzione/pensione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse in misura dello 0,4% mensile, viene trattenuta dalla retribuzione/pensione del mese di dicembre

